



# Rete teleriscaldamento Città di Pinerolo

DATI PROGETTISTI

LIVELLO PROGETTO

CONSULENZA SPECIALISTICA



T.D.M. Servizi S.r.l.  
Via J.F. Kennedy , 26 20097 S. Donato Milanese (MI)  
Tel +39 02 89 45 21 41 / Fax +39 02 89 45 21 40  
Email: Info@tdmgroup.it  
WEB: www.tdmgroup.it

PROGETTO ESECUTIVO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



essebi INGEGNERIA - Studio Tecnico Associato Barra - Pons - Ruzzon -  
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 - 10064 Pinerolo TO

Progettista: Ing. Renato Barra

| REVISIONE | DATA EMISSIONE | DESCRIZIONE | REDAZIONE         | CONTROLLO     | APPROVAZIONE |
|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
| 00        | 16/05/2009     | EMISSIONE   | TDM Servizi Srl   | B.GARDOIS     | G.PESANDO    |
| 01        | 02/11/2009     | REVISIONE   | Essebi Ingegneria | Arch. P. PONS | G.PESANDO    |
| 01        | 23/01/2012     | REVISIONE   | Essebi Ingegneria | Arch. P. PONS | G.PESANDO    |
|           |                |             |                   |               |              |
|           |                |             |                   |               |              |

TITOLO ELABORATO

1° LOTTO RETE TELERISCALDAMENTO STRALCIO B  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE ELABORATO

SCALA

COMMESSA

| RETE   | ZONA | FASE PROGETTO | TIPO DOCUMENTO | PROGRESSIVO | SCALA | COMMESSA |
|--------|------|---------------|----------------|-------------|-------|----------|
| TLR_1R | 02   | ES            | RI             | 007         | -     |          |

LEGENDA:

Z = "R" RETE "C" CENTRALE "S" SOTTOSTAZIONE

FASE PROGETTO "PR" PRELIMINARE "DF" DEFINITIVO "ES" ESECUTIVO

TIPO DOCUMENTO (1° CARATTERE) = "D" DISEGNO "R" RELAZIONE "E" ELENCO

TIPO DOCUMENTO (2° CARATTERE) = "C" CIVILE "M" MECCANICO "S" SICUREZZA "E" = ELETTRICO "I" = IDRAULICO "G" = GENERALE

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>                                   | <b>5</b>  |
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....  | 5         |
| ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO .....   | 6         |
| ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....                                 | 7         |
| ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....           | 7         |
| ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....                     | 7         |
| ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO.....   | 8         |
| ART. 7 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.....  | 8         |
| ART. 8 - MODALITÀ REDAZIONE OFFERTE PER IL BANDO DI GARA .....                        | 10        |
| <b>CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>  | <b>10</b> |
| ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....      | 10        |
| ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE11 |           |
| ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....                               | 11        |
| ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....                        | 12        |
| ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....                                      | 13        |
| ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....   | 13        |
| ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE .....    | 14        |
| ART. 16 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....  | 15        |
| ART. 17 - DIREZIONE LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE .....                            | 15        |
| ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....   | 16        |
| <b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>   | <b>18</b> |
| ART. 19 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....  | 18        |
| ART. 20 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....                                  | 18        |
| ART. 21 – SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI.....  | 19        |
| ART. 22 – RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.....                                  | 19        |
| ART. 23 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE .....                           | 19        |
| ART. 24 - PROROGHE .....  | 20        |
| ART. 25 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI .....                         | 21        |
| ART. 26 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....   | 22        |
| ART. 27 - PENALI E SANZIONI PECUNIARI E PER RITARDI E INADEMPIMENTI .....             | 23        |
| ART. 28 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA ...        | 25        |
| ART. 29 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....                              | 26        |
| ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....            | 27        |
| <b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>   | <b>28</b> |
| ART. 31 – OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I. ....                    | 28        |
| ART. 32 - ANTICIPAZIONE .....   | 28        |
| ART. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....  | 28        |
| ART. 34 - PAGAMENTI A SALDO .....   | 30        |
| ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....                            | 31        |
| ART. 36 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....                             | 32        |
| ART. 37 - REVISIONE PREZZI.....   | 32        |
| ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....                         | 32        |
| <b>CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</b>                      | <b>33</b> |
| ART. 39 - LAVORI A CORPO .....  | 33        |
| ART. 40 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA .....               | 33        |
| ART. 41 - ONERI PER LA SICUREZZA .....  | 34        |

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE.....</b>   | <b>35</b> |
| ART. 42 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA .....   | 35        |
| ART. 43 – ULTERIORI GARANZIE.....  | 35        |
| ART. 44 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE .....   | 35        |
| ART. 45 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....   | 35        |
| ART. 46 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....  | 37        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</b>   | <b>38</b> |
| ART. 47 - VARIAZIONE DEI LAVORI .....  | 38        |
| ART. 48 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....  | 39        |
| ART. 49 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI, ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE,<br>LAVORI IN ECONOMIA..... | 39        |
| ART. 50 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, DANNI DI FORZA MAGGIORE<br>.....                       | 40        |
| ART 51 - MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, OGGETTI RITROVATI.....   | 41        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>  | <b>42</b> |
| ART. 52 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI.....                                 | 42        |
| ART. 53 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA .....  | 42        |
| ART. 54 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....  | 42        |
| ART. 55 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....   | 43        |
| ART. 56 - PIANI DI SICUREZZA.....  | 43        |
| ART. 57 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....  | 44        |
| ART. 58 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....   | 45        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>  | <b>47</b> |
| ART. 59 - SUBAPPALTO .....   | 47        |
| ART. 60 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....  | 49        |
| ART. 61 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....  | 50        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL<br/>CONTRATTO.....</b>                        | <b>51</b> |
| ART. 62 - DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE.....  | 51        |
| ART. 63 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO.....   | 51        |
| ART. 64 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....  | 52        |
| ART. 65 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA .....   | 52        |
| ART. 66 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....  | 54        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....</b>   | <b>56</b> |
| ART. 67 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....  | 56        |
| ART. 68 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....                                  | 56        |
| ART. 69 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....   | 57        |
| <br>   |           |
| <b>CAPO 12 - NORME FINALI .....</b>  | <b>58</b> |
| ART. 70 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....   | 58        |
| ART. 71 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....  | 61        |
| ART. 72 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI .....  | 62        |
| ART. 73 - CUSTODIA DEL CANTIERE .....  | 63        |
| ART. 74 - CARTELLO DI CANTIERE .....   | 63        |
| ART. 75 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....   | 63        |
| ALLEGATI .....   | 65        |
| TABELLA «A» .....  | 65        |
| TABELLA «B» .....  | 66        |

## **ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI**

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Società - Amministrazione Appaltante o ACEA: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., quale azienda appaltante che affida all'Impresa l'esecuzione delle opere descritte, che agisce per sé o per persona da nominare.
- Impresa - Appaltatore: l'Impresa affidataria dei lavori che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.
- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto.
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008.
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.

**D.Lgs. 163/2006:** Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

**D.Lgs. 81/2008:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

**D.Lgs. 106/2009:** Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (costituisce successiva modifica e integrazione al D.Lgs. 81/2008).

**DPR 207/2010:** Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

**RG:** Regolamento Generale – DPR 5 ottobre 2010, n. 207

**CG:** Capitolato generale d'appalto – DPR 5 ottobre 2010, n. 207 che ha recepito il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO****ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie necessarie alla realizzazione del 1° lotto Stralcio B della rete del teleriscaldamento della Città di Pinerolo.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- ✦ scavo e ripristino di circa 5.100 m<sup>3</sup> di trincee da eseguirsi su diverse tipologie di sedimi stradali o terreni naturali;
- ✦ posa di circa ml. 5.000 m di tubazioni diritte in acciaio precoibentate con isolamento in PEAD per il teleriscaldamento, con tutte le curve preisolate, i T di derivazione preisolate, le valvole a sfera, le riduzioni preisolate, i fondelli, i water-stop e gli anelli passamuro occorrenti;
- ✦ realizzazione di circa 8.800 m<sup>2</sup> di tappetino di finitura.

Sono inoltre comprese nell'appalto le seguenti attività:

- ✦ le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
- ✦ l'esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate dall'esecuzione dei lavori;
- ✦ il trasporto alle pubbliche discariche e/o impianti di frantumazione ACEA dei materiali di scavo eccedenti le necessità del rinterro ed il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'Impresa, dei materiali di scavo che a giudizio della D.L. non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;
- ✦ l'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori compresi i tappeti di usura ed il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati, lapidei in genere);
- ✦ l'esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- ✦ la posa di condotte di vario diametro;
- ✦ le lavorazioni necessarie per la realizzazione delle prese d'utenza afferenti la posa condotte;
- ✦ i prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 12 m dai magazzini al cantiere attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilità ordinaria secondo i termini di

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINEROLO**

---

legge;

- ♣ i trasporti vari;
- ♣ le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere e la fornitura dei materiali inerti;
- ♣ le prove, le verifiche ed i collaudi.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati, con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire per tutta la durata dell'appalto la manutenzione ordinaria del tratto di rete di teleriscaldamento già esistente nel Comune di Pinerolo.

**ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori a base d'appalto ammonta a 1.450.000,00 € IVA esclusa , di cui:

€ 1.398.000,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;

€ 52.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Modeste variazioni, non sostanziali, riguardanti le lavorazioni sono comprese nel prezzo a corpo dell'appalto.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

**ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.
2. L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 2, comma 1, Colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1, Colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.

**ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6» classifica III bis. Per i lavori appartenenti alla categoria prevalente, è indicata nell’allegata tabella «A» la quota parte subappaltabile.
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107 comma 1, 108 e 109 del DPR 207/2010 e s.m.i.

**ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del DPR 207/2010 e s.m.i. e all’articolo 39 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto ha la durata di **1095 (mille novantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori.

Della totalità di 1095 giorni, **400 (quattrocento)** di questi vengono assegnati per completare le opere in progetto ed i restanti **695 (seicentonovantacinque)** occorreranno per la realizzazione degli allacciamenti alle utenze private non previsti a progetto.

Per tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà garantire la manutenzione ordinaria del tratto di rete di teleriscaldamento già esistente nel Comune di Pinerolo

Si fa l'obbligo all'impresa che si aggiudica i lavori di rispettare fedelmente il cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento o di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione (nonché alla D.L. ed al Committente) *proposte di integrazione al P.S.C. (in particolare al cronoprogramma), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti, secondo quanto emanato con l'Art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*

Qualora venga raggiunta la data ultima stabilita in sede di Consegna di Lavori per terminare le lavorazioni (fissata per ragioni di interferenze con l'intenso traffico pesante a servizio degli studenti) e queste ultime, per motivi non imputabili a ritardi od inadempienze dell'impresa affidataria dei lavori, non risultino complete, le stesse dovranno essere interrotte e riprese l'anno successivo, senza che l'impresa possa vantare alcuna rivalsa per il fermo cantiere. Nel caso in cui, invece, le opere non risultino completate causa ritardi od inadempienze imputabili all'impresa, verranno applicate le sanzioni di cui al seguente art .27 .

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori o per gravi inadempienze in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il Committente avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

**ART. 7 - REQUISITI DELL'APPALTATORE**

I requisiti dell'Appaltatore sono indicati nel Disciplinare di gara.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'Impresa fornirà al Committente l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l'esecuzione degli

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. Ferme restando le responsabilità in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal P.S.C. o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine lavori quando questi interferiscano in modo particolare con il traffico veicolare sulle strade comunali. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale della Stazione appaltante, ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo, ex Legge n. 248 del 2006, apposto in modo visibile.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto dovranno risultare in disponibilità dell'Appaltatore che è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario.

L'appaltatore dovrà dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilità di tutte le attrezzature e degli automezzi richiesti e dovrà consentire il relativo controllo ed accettazione da parte della stazione Appaltante. Pertanto l'Appaltatore dovrà presentare l'elenco dei mezzi ed attrezzature richiesti dagli atti di gara, nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte del Committente, questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

L'organizzazione degli automezzi e degli attrezzi è a completo carico dell'Appaltatore. Le

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti come previsto all'art. 146 del RG.

**ART. 8 - MODALITÀ REDAZIONE OFFERTE PER IL BANDO DI GARA**

Sono indicate nel Disciplinare di gara.

**CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE****ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. In caso di discordanza delle fonti contrattuali, si applicheranno i documenti facenti parte del progetto nel seguente ordine:
  - ✦ contratto;
  - ✦ capitolato speciale d'appalto;
  - ✦ specifiche tecniche;
  - ✦ altri documenti facenti parte del progetto.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e dal D.P.R. 554/99 per gli articoli non abrogati, dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 e s.m.i.; per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale d'appalto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti comunali, quali quello edilizio, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall'I.S.P.E.S.L., delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e s.m.i., e l'osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEI e UNI. Sono a carico della Ditta Appaltatrice del presente appalto, tutte le procedure e gli oneri per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e concessioni, o il deposito di Denunce di Inizio Attività, da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in ogni loro parte. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le normative di cui al D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i., come indicate al Capo 8 presente Capitolato, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 15.8.1991 n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

**ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) Le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di congruità ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
  - b) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte anch'esso del contratto, e per quanto non previsto da quest'ultimo;
  - c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo elencati nell'*Alligato C* del presente capitolato

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

speciale d'appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni e le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

- d) l'elenco dei prezzi unitari;
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e s.m.i., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;
  - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, co. 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
  - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010 e s.m.i..
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  - c) il DPR 207/2010 e s.m.i.;
  - d) il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
  - e) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
  - d) tutto quanto non citato al punto 1.

**ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore dà atto, senza

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Al fine della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In particolare dovrà presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

**ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l'impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

**ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante mantiene la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINEROLO**

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i.

**ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, ovvero nel Comune di Pinerolo in luogo e ufficio diverso dalla sede di ACEA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità e il codice fiscale delle persone legalmente autorizzate ad operare sul/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicati, acceso/i in adempimento all'art. 3 delle Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed a quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo. L'appaltatore deve inoltre comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

**ART. 16 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto e l'articolo 167 del DPR 207/2010 e s.m.i.

**ART. 17 - DIREZIONE LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE**

1. Il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, in particolare cura l'accettazione dei materiali.
2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti ed opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.
3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della D.L. E' fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscriverne riserve nei modi di legge.
4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006e al D.P.R. 207/2010, così come pure deve essere consentito in ogni momento l'accesso ai cantieri da parte dei funzionari della Committenza.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
7. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento per conto del Committente.

**ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1 La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure di cui all'articolo 136 – RG mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti:
  - ⤴ Al verificarsi delle situazioni previste all'articolo 146 – RG ed esperite la relative procedure;
  - ⤴ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - ⤴ abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

- ♣ perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ♣ penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le ripetute inadempienze della fattispecie elencata all'art. 19 si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 146 del RG.

3 L'appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

4 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con le modalità di cui all'art. 39 – Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto.

5 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo.

**CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE****ART. 19 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio secondo quanto previsto all'articolo 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dall'articolo 153 del DPR 207/20010 e s.m.i. e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del D.Lgs. 163/2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Tutto ciò nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.  
La Stazione appaltante acquisirà d'ufficio il DURC per tutte le fasi dell'appalto, e degli eventuali subappalti, ai sensi dell'art. 16 bis della Legge n. 2/2009.

**ART. 20 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- ✦ Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **1095** (diconsi **millenovantacinque**) **naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (così come suddivisi all'Art. 6 del presente Capitolato).
- ✦ Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- ✦ L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo *certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione*, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in **1095** giorni naturali e consecutivi, ciascuno dei lavori appaltati dovrà essere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini fissati dal programma lavori predisposto.

**ART. 21 – SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI**

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative società, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.

I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. Il Committente ha facoltà, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere direttamente l'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.

**ART. 22 – RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI**

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche presenti in questo documento.

L'Impresa pertanto è unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avrà durata di anni due dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dal successivo art. 27.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'Impresa in fase di contabilità ad ogni SAL.

**ART. 23 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE**

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie, compresa la verifica distruttiva delle muffole con una percentuale del 10% di verifiche sul numero totale realizzato; nel caso di riscontro delle anomalie, la percentuale delle verifiche distruttive delle muffole sarà del 30% sul numero totale realizzato.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

L'appaltatore, a sua volta, sarà tenuto a svolgere tutte le prove, le verifiche ed i collaudi indicati nella specifica tecnica TLR\_1R 02 DF RI 004, **presentando settimanalmente alla Direzione Lavori i risultati dei controlli.**

**ART. 24 - PROROGHE**

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 20 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 20.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- ⤴ La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- ⤴ Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 20, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- ✧ La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
- ✧ Trova altresì applicazione l'articolo 159 del DPR 207/2010 e s.m.i..
- ✧ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 20 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 20 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

**ART. 25 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006; **per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.**
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma articolo 190 del DPR 207/2010 e s.m.i..
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 20.

**ART. 26 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 27 - PENALI E SANZIONI PECUNIARI E PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente contratto, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante verrà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.
3. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.
4. I ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori. In assenza di comunicazione esplicita, tale termine è fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro. Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovrà essere eseguito non appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L. Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'Impresa, per ogni singolo ripristino sarà applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo. Qualora l'Impresa non provveda secondo quanto sopra definito, l'Amministrazione potrà procedere direttamente o far procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sarà a totale carico dell'Impresa appaltatrice. Le disposizioni impartite dall'Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilità civili e penali nei confronti sia dell'Azienda sia di terzi. Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l'esecuzione dei ripristini a regola d' arte, il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori di ripristino. Quando disposto dalla D.L., l'Impresa è tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed alla sua manutenzione. Inoltre, la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite , fatte salve le conseguenti responsabilità dell'Impresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che l'Impresa possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 (euro cinquanta,00) alla

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento,00) alla seconda segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta,00 ) alla terza segnalazione. Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite verranno trasmesse all'Impresa ed ad essa addebitate in sede di contabilità lavori.

5. Infine, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale Acea:

mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00)

mancata o incompleta installazione segnaletica  
stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00)

mancata o incompleta compilazione delle registrazioni € 260,00 (duecentosessanta/00)

6. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:
- ♣ nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facoltà di ACEA di rescindere il contratto in danno;
  - ♣ nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori.
7. La penale per il ritardo sulla data di Consegna dei Lavori, così come stabilita dal Cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, corrisponde ad € 2.000,00 (euro duemila,00) per ogni giorno di ritardo.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli inadempimenti o ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 28 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore può proporre alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, coerente con il Cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione (articolo 43, comma 10, del DPR 207/2010 e s.m.i.).
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i. In ogni caso il programma

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 27, si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.

**ART. 29 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 24, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 27, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 30.

**ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 27, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

**CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA****ART. 31 – OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.**

Le parti assumono con l'accettazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**ART. 32 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non è dovuta alcuna anticipazione.

**ART. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 39, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 350.000,00 (*trecentocinquantamila euro*).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del DPR 207/2010 e s.m.i., il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del DPR 207/2010 e s.m.i., il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, a favore dell'appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle coordinate dedicate comunicate dall'appaltatore in adempimento all'art. 15 e previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 59, commi 4, 5 e 6 e 54, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
9. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
10. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista oppure comunicazione di assenza di lavorazioni in subappalto per lo stato avanzamento lavori inerente a ciascun certificato di pagamento, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso, senza necessità di notifica. Il mancato adempimento della presente prescrizione verrà regolato secondo quanto previsto al precedente art. 27.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 34 - PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di *massimo 30* giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26 comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del *certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione*, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle coordinate dedicate comunicate dall'appaltatore in adempimento all'articolo 15 e previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i.
5. dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme a tutte le prescrizioni di legge.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 53, commi 4, 5 e 6 e 54, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

**ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo

133, comma 1 del D.Lgs 12/04/06 n. 163 e s.m.i.

**ART. 36 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 34, co. 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

**ART. 37 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso art. 133.

**ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

**CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI****ART. 39 - LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, Colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

**ART. 40 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

#### **ART. 41 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati sulla base delle valutazioni effettuate dal coordinatore in fase di esecuzione, in concomitanza degli stati di avanzamento dei lavori.

**CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE****ART. 42 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

Sono regolate dal Disciplinare di gara.

**ART. 43 – ULTERIORI GARANZIE**

1. L'appaltatore dovrà inoltre prestare una **garanzia di 5 (cinque) anni** sulla tenuta dell'impermeabilizzazione, della coibentazione e sulla tenuta idraulica della condotta.
2. Inoltre, l'appaltatore dovrà **garantire per 5 (cinque) anni** la continuità elettrica del sistema Brandes e valori > 20 MOhm. sulla resistenza d' isolamento.

**ART. 44 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Sono disciplinate dal Disciplinare di gara.

**ART. 45 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e dell'articolo 125 del DPR 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve:
  - ▲ prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione);
  - ▲ essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 6.000.000,00 (sei milioni) e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 95 e 108 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto 12.03.2004 n. 123 i concorrenti sono abilitati a

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

presentare la scheda tecnica conforme allo schema 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.

**ART. 46 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore, per conseguire la rata di saldo dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria.
2. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

**CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE****ART. 47 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso:
  - ⤴ le varianti dovranno essere disposte nell'interesse della Società aggiudicatrice;
  - ⤴ l'importo aggiuntivo non dovrà superare il 20% dell'importo del contratto;
  - ⤴ la maggiore spesa dovrà trovare copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 48 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

**ART. 49 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI, ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE, LAVORI IN ECONOMIA**

1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto e gli eventuali lavori di manutenzione della rete esistente all'atto dell'affidamento sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell'appalto o, in difetto, le modalità di cui all'art. 163, RG.
3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186, RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potrà disporsi l'anticipazione dell'appaltatore mediante fatture.
4. Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all'appaltatore che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà aumentato della percentuale fissa ed inderogabile del 10% (comprensiva del trasporto a piè d'opera e movimentazione, utili e spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta).

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
6. L'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall'appaltatore non potrà superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.
7. Qualora, per determinate lavorazioni affidate a misura, non esista o non sia possibile determinare un prezzo, ad insindacabile giudizio della D.L., si potrà fare ricorso alla modalità di esecuzione e contabilizzazione "in economia", ai sensi degli art. 179 e 187 del RG. Tale modalità rappresenta un'eccezione rispetto alla contabilizzazione a misura e pertanto l'ammontare complessivo delle lavorazioni da liquidare in economia non potrà, di norma, superare il 10 % dell'importo di contratto. Per i prezzi della mano d'opera si farà riferimento ai listini ufficiali vigenti al momento della contabilizzazione.

**ART. 50 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, DANNI DI FORZA MAGGIORE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, tutti corredati di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 167, CG.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 165, CG.
5. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166, CG.

**ART 51 - MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, OGGETTI RITROVATI**

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36, del D.M. 145/2000 (articoli non abrogati dal DPR 207/2010).
2. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprietà del Committente e l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali o dalla D.L., intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il Capitolato preveda a carico dell'appaltatore lo smaltimento presso la pubblica discarica, lo stesso è tenuto a provvedere allo smaltimento con le modalità di legge relative alla specifica tipologia del rifiuto, anticipandone i costi di smaltimento. Sarà riconosciuto all'appaltatore il prezzo dello smaltimento a fronte della presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento nelle forme autorizzate.

Qualora il Capitolato speciale preveda la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi a base di gara.

**CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA****ART. 52 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI**

1. L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. n. 285/1992 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18.5.1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di Sicurezza.
2. L'impresa è tenuta comunque all'osservanza di quanto previsto e specificato dal D.Lgs. 14 Agosto 1996 n. 493 e dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e s.m.i.
3. L'impresa dovrà inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

**ART. 53 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA**

1. In ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., durante l'esecuzione delle varie opere dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) redatto dal coordinatore in fase progettuale e quelle riportate in cantiere dal coordinatore in fase di esecuzione.
2. Oltre che in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno essere eseguite nella più stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti elettrici in particolare delle normative UNI-CEI oppure impianti di distribuzione gas metano, in particolare dei D.M. 16.11.1999 del Ministero degli Interni e delle normative UNI-CIG. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

**ART. 54 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**ART. 55 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni in materia di identificazione degli addetti nei cantieri, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

**ART. 56 - PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e s.m.i.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (P.S.C.), nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi (P.O.S.), redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo (P.O.S.) presentato dall'appaltatore stesso.

**ART. 57 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera g) e all'art. 89,

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

comma 1 lettera h) e dell'allegato XV punto 3 dello steso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 52 del presente Capitolato, trasmetterli al coordinatore in fase di esecuzione, previa verifica della congruenza degli stessi ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), di cui all'art. 49, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i. Tale piano operativo di sicurezza (P.O.S.) dovrà essere presentato anche da ciascun subappaltatore, nolo a caldo o fornitore dell'appaltatore stesso, in altre parole da ciascun subaffidatario se è identificabile quale impresa esecutrice.

**ART. 58 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs 09/04/08 n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) deve essere redatto in conformità al D.P.R. 222/03 e ai contenuti minimi previsti nell'allegato XV di cui all'art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore in fase di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e quant'altro previsto ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettere a) e b) ed allegato XVII. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi (P.O.S.) redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. n.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

81/2008 e s.m.i. è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO****ART. 59 - SUBAPPALTO**

1. È consentito il subappalto delle seguenti prestazioni non essenziali ed osservati i limiti e gli obblighi di legge (art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): gli scavi, i rinterrì e i ripristini delle pavimentazioni stradali .....
2. Ferme restando le prescrizioni del precedente comma 1 del presente articolo, del precedente articolo 4 e dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamenti temporanei, società anche consortili, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - c. che nel contratto di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
  - d. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
    - ♣ la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
    - ♣ una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
  - e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, co. 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a. l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
  - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui all'art. 118, comma 2, n. 3) del D.Lgs. 163/2006;
  - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
    - ♣ la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
    - ♣ copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 50 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Anche i subcontraenti sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

**ART. 60 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006 n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

**ART. 61 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore deve documentare le quietanze dei pagamenti eseguiti mediante contabile bancaria o postale su conti correnti dedicati.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO****ART. 62 - DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, come indicato all'articolo 165 del DPR 207/2010 e s.m.i..
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme di cui all'articolo 166 del DPR 207/2010 e s.m.i.
3. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. L'appaltatore, comunque, è tenuto a predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni (interramento degli scavi, ammaloramenti dei materiali causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità, gelate, ecc.) ed è inoltre tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

**ART. 63 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO**

1. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.
2. Le parti dovranno, altresì, nelle fattispecie in cui può trovare applicazione il comma precedente, osservare la disciplina prevista dall'art. 239 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., con particolare riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia o una concessione, da parte della Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.
3. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresì, le condizioni previste dal comma 22 dell'art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. – vale a dire, le contestazioni siano elevate dall'esecutore del contratto, le stesse siano verbalizzate nei documenti contabili e l'importo economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale – la Stazione Appaltante e l'Appaltatore faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

di un accordo bonario previsti dall'art. 240, comma 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili.

**ART. 64 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o – nei casi previsti dal comma 22 dell'art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. – accordo bonario, entrambi disciplinati nell'articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d'ora, quale Foro competente, quello di Pinerolo.

**ART. 65 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

- ▲ L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- ▲ In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 8% (otto per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

- ✦ Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ✦ In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- ✦ Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Inoltre, in base alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Nel caso di lavoratori autonomi (art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
- ✦ Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO****ART. 66 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali e speciali previsti dal D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dagli atti di gara.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. È facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, ai termini dell'art. 132 comma 5 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

**CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE****ART. 67 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo e del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
5. Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti forniti e/o installati.  
Sarà altresì onere dell'Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumerà la manutenzione e conduzione degli impianti a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.

**ART. 68 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. La nomina del collaudatore avverrà ai sensi dell'articolo 216 del DPR 207/2010 e s.m.i. e il collaudo è regolamentato dall'art. 141 del D.Lgs 12.04.06 n. 163 e s.m.i.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

2. La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dagli articoli 215 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i.
3. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

**ART. 69 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

**CAPO 12 - NORME FINALI****ART. 70 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) l'onere per lo scavo a campioni, anche di ridottissime dimensioni ed anche a mano in corrispondenza di muri, pozzetti ed altre opere d'arte;
  - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- previsti dal capitolato;
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - i) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - j) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
  - m) gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la fornitura alla D.L. di una planimetria aggiornata ed un profilo con quote assolute ove siano indicate le opere eseguite e cioè: il tracciato, le apparecchiature idrauliche, i pozzetti, gli attraversamenti e quant'altro inserito nella tubazione. Dovranno inoltre essere consegnate planimetrie e sezioni quotate, in scala adeguata, di tutte le altre opere eseguite nonché delle tubazioni, manufatti e cavi esistenti attraversati. Le suddette planimetrie dovranno essere corredate di monografie e caposaldi onde poter individuare le opere eseguite. In particolare il tracciato delle tubazioni con le relative opere deve risultare da una planimetria in scala 1:500 con riferimenti precisi su manufatti permanenti in modo da poter individuar e in ogni caso e condizione possibile l'esatto andamento della tubazione. Detti elaborati dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di ultimazione;
- p) l'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare ad acquisire e compilare:
- ♣ il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale saranno registrate, a cura dell'appaltatore:
    - tutte le circostanze che potessero interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
    - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
    - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
    - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
- Il Direttore Lavori vi apporrà le sue osservazioni, se del caso, od il visto, a termini del regolamento;
- ♣ il libro dei rilievi o delle quote dei lavori, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, sarà periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- 
- ▲ note delle eventuali prestazioni in economia che saranno tenute a cura dell'appaltatore e saranno sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicato sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

**ART. 71 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
  3. L'appaltatore deve produrre, inoltre, il rilievo (as built) delle opere eseguite, sia idrauliche sia del sistema di monitoraggio, e consegnarne alla stazione appaltante almeno una copia cartacea ed una su supporto informatico.

**ART. 72 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

1. Le demolizioni e rimozioni, sia parziali che complete, eventualmente necessarie, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare altre strutture o manufatti, e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
2. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali o gli impianti risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
3. Le eventuali rimozioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti autorizzati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

4. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati alle pubbliche discariche. La destinazione ed il corretto smaltimento di ogni elemento rimosso dovrà essere comprovato da un documento rilasciato da ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei materiali.

**ART. 73 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

**ART. 74 - CARTELLO DI CANTIERE**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre sui diversi luoghi di lavoro un cartello indicatore di idonee dimensioni, recante le descrizioni previste dalla normativa vigente e *quanto richiesto dal Committente*.

**ART. 75 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112, comma 2, del regolamento generale), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

---

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

**ALLEGATI**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>TABELLA «A»</b> | <b>CATEGORIA PREVALENTE E SUBAPPALTABILE<br/>DEI LAVORI (articoli 4 e 59)</b> |
|--------------------|---|

| N.  | <i>Categoria allegato A e art. 61<br/>D.P.R. n. 207 del 05 ottobre<br/>2010</i> |                           | <i>Euro</i>                   | <i>Incidenza<br/>%<br/>manodopera</i> |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | OG6   | Acquedotti, gasdotti, ... | <b>PREVALENTE e<br/>UNICA</b> | € 1.398.000,00<br><br>28,00%          |
| <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del capitolato i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 del presente capitolato.</p> |   |                           |                               |                                       |

**1° LOTTO STRALCIO B RETE TELERISCALDAMENTO - CITTA' di PINER OLO**

| <b>TABELLA «B»</b>                      |  | <b>GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI<br/>ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5</b> |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <i>n.</i>                               | <i>Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei</i> | <i>In Euro</i>   |                       |
| <i>Parte 1 - LAVORI A MISURA</i>        |  |  |                       |
| 1                                       |  |  |                       |
| 2                                       |  |  |                       |
| 3                                       |  |  |                       |
| 4                                       |  |  |                       |
|   |  | <b>Totale lavori a misura</b>  |                       |
| <i>Parte 2 - LAVORI A CORPO</i>         |  |  |                       |
| 5                                       | Rete teleriscaldamento   |  | € 1.398.000,00        |
| 6                                       |  |  |                       |
| 7                                       |  |  |                       |
|   |  | <b>Totale lavori a corpo</b>   |                       |
| <b>a)</b>                               | <b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO PERCENTUALE (Parte 1+2)</b> |  | <b>€ 1.398.000,00</b> |
| <i>Parte 3 - LAVORI IN ECONOMIA</i>     |  |  |                       |
| 8                                       | Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)              |  |                       |
| <i>Parte 4 - ONERI PER LA SICUREZZA</i> |  |  |                       |
| 9                                       | Importo oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) |  | € 52.000,00           |
| 10                                      | Importo oneri per la sicurezza ordinari                          |  |                       |
|   |  | <b>Totale oneri per la sicurezza</b>   |                       |
| <b>b)</b>                               | <b>IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PERC. (parti 3+4)</b>   |  | <b>€ 52.000,00</b>    |
|   |  | <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (somma di a + b)</b>   |                       |
|   |  |  | <b>€ 1.450.000,00</b> |

**ALLEGATO C – Elenco degli elaborati facenti parte del progetto (TLR\_1R 02 ES EI-001)**